

Delibera della Giunta Comunale n. 104 dd.104.12.2016

OGGETTO: Concessione assegno per il nucleo familiare alla dipendente di ruolo matricola 2.5019.

Il relatore comunica:

- l'art. 2 del D.L. 1303.1988 n. 69, convertito con modificazioni nella Legge n. 153 del 13.05.1998, prevede che a decorrere dal 01.01.1998 gli assegni familiari, le quote aggiunte di famiglia, ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, sono sostituiti dall'assegno nucleo familiare (A.N.F.);
- ai sensi del comma 12 dell'art. 2 D.L. 69/88, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'A.N.F. sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla rivalutazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente;
- l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare costituito dall'ammontare dei redditi complessivi assoggettabili ad IRE prodotti nell'anno solare precedente;
- la dipendente matricola n. 2.5019, in servizio presso il Comune di Castelnuovo nella figura professionale di Assistente amministrativo-contabile – cat. Cb, a partire dal giorno 16.04.2007, con nota datata 09.12.2016 ha presentato domanda di corresponsione dell'assegno nucleo familiare;

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione ed acquisiti gli atti in essa citati;

Considerato che la dipendente richiedente l'assegno per il nucleo familiare è tenuta a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della situazione del nucleo familiare rispetto a quella dichiarata all'atto della domanda;

Accertata la disponibilità al capitolo 65, intervento 1010401, del bilancio di previsione corrente;

Vista la Legge Regionale 23.10.1998, n. 10;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 44 di data 29.12.2000, esecutiva;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss. mm ed ii. e precisamente:

- ✓ che in data 29.12.2016 il Responsabile di Segreteria proponente il provvedimento, ha espresso parere che di seguito integralmente si riporta "Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta",

Il Segretario Comunale
f.to Iuni dott.ssa Silvana

- ✓ che in data 29.12.2016 il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere che di seguito integralmente si riporta "Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 19, c. 1, del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L",
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Casagranda rag. Mara

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di corrispondere con decorrenza dal 05.11.2016 (data di nascita figlia) alla dipendente matricola n. 2.5019, inquadrata nella figura professionale di Assistente Amministrativo-Contabile – cat. Cb, l'assegno nucleo familiare secondo le modalità contenute nel D.L. 13.03.1988 n. 69, convertito con modificazioni nella Legge n. 153 del 13.05.1998;
2. Di dare atto che l'importo dell'A.N.F. verrà rivalutato annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla rivalutazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente;
3. Di dare atto che la spesa verrà imputata al capitolo 65, intervento 1010401, del bilancio di previsione corrente;
4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi :
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.01.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta (60) giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.I ricorsi b) e c) sono alternativi.